

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 783

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per le riforme istituzionali

(SPERONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1994

Norme transitorie in materia di revisione costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai necessario realizzare quell'organica revisione della nostra Carta costituzionale che, richiesta da più parti come indispensabile ed ormai indifferibile, ne attualizzi il disegno secondo le mutate condizioni del tempo presente. È chiaro però che un mutamento di così vasta portata deve avvenire con il coinvolgimento diretto del soggetto al quale la Costituzione attribuisce la sovranità: il popolo. Solo il passaggio attraverso un *referendum* popolare potrà rendere i cittadini protagonisti del processo di riforma e garantirà soprattutto che essi sentano le nuove norme costituzionali come qualcosa di proprio, come una conquista da rispettare e difendere.

Le norme transitorie vengono presentate anche sulla base delle indicazioni emerse nelle prime riunioni del Comitato di studio sulle riforme istituzionali, elettorali e costituzionali, istituito il 14 luglio 1994 e presieduto dal Ministro per le riforme istituzionali. Tali norme adempiono appunto alla funzione di garantire comunque il voto popolare, finale e decisivo, per le leggi di revisione organica della Costituzione e le altre leggi costituzionali che vengano approvate dalle Camere nel corso della legislatura, indipendentemente dalla maggioranza parlamentare che si sia pronunciata a loro favore. Secondo l'articolo 138 della Costituzione, infatti, il *referendum* popolare può avere luogo soltanto nell'ipotesi in cui manchi la maggioranza qualificata richiesta e ne sia stata fatta domanda da un quinto dei membri di una delle Camere o da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali.

Le leggi di revisione organica, a loro volta, potranno eventualmente contenere una diversa formulazione dello stesso procedimento di revisione costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione.

I dubbi, esistenti in una parte non prevalente della dottrina, circa la legittimità di un procedimento di revisione costituzionale *una tantum*, sono superabili con la considerazione che in passato, con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, si è già fatto ricorso a tale soluzione positivamente, senza che venisse sollevata, all'epoca, alcuna contestazione formale. Non può accedersi d'altronde alla tesi per cui la revisione costituzionale *una tantum*, diversa da quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione, sia ammissibile o meno a seconda che si convenga sul merito delle modifiche.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, stabilisce che nel procedimento di revisione costituzionale debbano essere sottoposte a *referendum* ogni legge di revisione organica della Costituzione e le altre leggi costituzionali approvate dalle Camere nel corso della legislatura.

Nel proporre queste norme transitorie di revisione costituzionale si sarebbe potuto ipotizzare che il *referendum* popolare fosse non tanto confermativo (di adesione o meno all'unico testo approvato dal Parlamento), quanto alternativo-costitutivo fra due testi entrambi compiutamente elaborati e redatti in articoli: quello approvato dalla maggioranza delle Camere e quello più votato fra gli altri. Al riguardo, però, è stato obiettato che, in tal modo, si escluderebbe dalla decisione una volontà popolare che fosse eventualmente favorevole, in prevalenza, alla conservazione della Costituzione vigente in ogni suo aspetto sostanziale. Invero, non sarebbe impossibile tecnicamente prevedere una normativa che si facesse carico di considerare pure tale prospettiva. Ma la complessità del sistema rischierebbe di lasciare insoddisfatta l'esigenza fondamentale che le norme transito-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rie proposte intendono invece soddisfare: l'espressione comunque del voto popolare su un progetto di revisione organica della Costituzione repubblicana.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede espressamente che la legge costituzionale sottoposta a *referendum*, per potere essere promulgata, debba non solo - come previsto in via generale dall'articolo 138 della Costituzione - essere stata approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, ma anche che alla consultazione debba partecipare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Ciò sia per evitare che l'approvazione possa avvenire ad opera di una minoranza degli elettori sia per offrire così un'ulteriore garanzia del raggiungimento di un ampio consenso intorno alle nuove norme costituzionali.

L'articolo 2 estende alla consultazione in discorso, in quanto applicabile, la discipli-

na prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, per lo svolgimento dei *referendum*.

In conclusione, l'approvazione quanto più spedita di questo disegno di legge costituzionale rappresenta un atto indispensabile per dare inizio alla stagione di riforme da tutti auspicata, che vorremmo essere quanto più partecipata e condivisa possibile. La previsione di un *referendum* obbligatorio e necessario sulle modifiche costituzionali che saranno approvate dal Parlamento diviene allora una condizione perchè i cittadini possano partecipare pienamente al processo di riforma del nostro sistema istituzionale; perchè - soprattutto - le nuove regole suggellate dal voto popolare divengano e siano sentite da tutti come patrimonio comune, come conquista duratura entro cui proseguire proficuamente la nostra esperienza democratica.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Referendum costituzionale)

1. Le leggi di revisione organica della Costituzione e le altre leggi costituzionali, approvate dalle Camere nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, in base al procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione, sono comunque sottoposte a *referendum* popolare da indirsi entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle predette leggi.

2. La legge costituzionale è promulgata se al *referendum* abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se sia stata approvata con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 2.

(Norme applicabili)

1. Per lo svolgimento del *referendum* previsto dall'articolo 1 si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.